

Legge federale sull'imposta preventiva (LIP)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 settembre 2015¹,
decreta:

I

La legge federale del 13 ottobre 1965² sull'imposta preventiva è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. g e h

¹ Non sono soggetti all'imposta preventiva:

- g. gli interessi dei prestiti obbligatoriamente convertibili e dei prestiti con rinuncia al credito di cui agli articoli 11–13 della legge dell'8 novembre 1934³ sulle banche, sempre che:
 - 1. l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) abbia approvato, secondo l'articolo 11 capoverso 4 della legge sulle banche, il computo del prestito nei fondi propri richiesti, e
 - 2. il prestito sia stato emesso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2021;
- h. gli interessi dei prestiti obbligazionari di banche o società madri di gruppi finanziari per le quali possono essere ordinate misure ai sensi degli articoli 28–32 della legge sulle banche, sempre che:
 - 1. il prestito obbligazionario possa essere ridotto o convertito in capitale proprio nell'ambito di un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 della legge sulle banche,
 - 2. ai fini dell'adempimento di esigenze regolatrici la FINMA abbia approvato il prestito obbligazionario:
 - per le banche senza rilevanza sistemica o le società madri di gruppi finanziari: al momento dell'emissione,

¹ FF 2015 5795

² RS 642.21

³ RS 952.0

- per le banche di rilevanza sistemica ai sensi degli articoli 7–10a della legge sulle banche: al momento dell’emissione o del cambiamento da un emittente estero a uno svizzero, e
- 3. il prestito obbligazionario sia emesso tra l’entrata in vigore della modifica del ... della presente legge e il 31 dicembre 2021 oppure che durante questo periodo si verifichi un cambiamento di emittente secondo il numero 2.

II

La legge federale del 27 giugno 1973⁴ sulle tasse di bollo è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 lett. l e m

¹ Non soggiacciono alla tassa:

- l. *Concerne soltanto il testo tedesco*
- m. i diritti di partecipazione a banche o società madri di gruppi finanziari per le quali possono essere ordinate misure ai sensi degli articoli 28–32 della legge sulle banche, che possono essere costituiti o aumentati nell’ambito della conversione del capitale di terzi in capitale proprio ai sensi dell’articolo 31 capoverso 3 della legge sulle banche.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la legge entra in vigore il 1° gennaio 2017 fatti salvi i capoversi 3 e 4.

³ Qualora risulti soltanto dopo il 1° gennaio 2017 che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della legge con effetto retroattivo al 1° gennaio 2017.

⁴ Qualora venga accolta in votazione popolare, la legge entra in vigore il giorno successivo alla votazione, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.